



Provincia di Benevento

Servizio di Staff 2 - Gestione Giuridica del Personale - Pari
Opportunità

DETERMINAZIONE N. 801 DEL 27/04/2026

OGGETTO: Dipendente matr. n. 1252 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i..

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Atteso che:

- con Decreto Presidenziale n. 131 del 15.07.2025, è stato conferito, tra l'altro alla dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis l'incarico di Dirigente ad interim del Settore 1 Servizi di Staff e Supporto, con decorrenza della medesima data del 15.07.2025;
- con determinazione n. 1562 del 27.05.2023 è stato conferito all'ing. Michelantonio Panarese l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di Staff – Gestione Giuridica del Personale - Pari opportunità, prorogato al 31.07.2026 con determinazione n. 1361 del 30.06.2025.

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo generale n. 10323 del 27.04.2026 il dipendente matricola n. 1252 ha chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito, previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., dal 04.05.2026 al 30.04.2027, per assistere il proprio genitore convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave;

Visto il verbale di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale dell'INPS di Benevento il 21.04.2026 allegato all'istanza di cui sopra;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i, (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

Preso atto che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.-DPR 445/2000, ha dichiarato:

- che il genitore che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il genitore;
- che il genitore convivente portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;

- di essere a conoscenza che gli altri familiari aventi titoli non hanno fruito del congedo straordinario per assistere il proprio genitore disabile in condizione di gravità;
- di non avere usufruito in precedenza periodi di congedo straordinario non retribuito per lo stesso soggetto (art.4, Legge n. 53/2000);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Dato atto che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 782 del 27.04.2026 sono stati concessi alla dipendente matr. 1252 i benefici di cui alla L. 104/1992 art. 33 comma 3;

Ritenuto potersi concedere alla dipendente di cui trattasi il congedo richiesto, dal 04.05.2026 al 30.04.2027;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- la legge 05.02.1992, n.104 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 1,2,3,6 della predetta legge;
- l'art. 42 comma 5 D. Lgs n. 151/2001 e ss.mm. e ii.;

Visto e richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che al comma 2 dispone: *“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”;*

Viste le Deliberazioni Presidenziali

- n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata la nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ed in base alla quale il Servizio Gestione Giuridica del Personale, Pari Opportunità è stato riallocato all'interno del Servizio di Staff n. 2;

- n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 come modificato con DP n. 245 del 09.09.2025;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata da parte del Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, statutaria e regolamentare;

Dato atto che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm e ii;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI CONCEDERE** alla dipendente --- omissis... --- matricola n. 1252 il congedo straordinario retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., dal 04.05.2026 al 30.04.2027, per l'assistenza del genitore convivente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i., come da certificazione allegata alla richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0010323 del 27.04.2026;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
 - il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
 - i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";
 - il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2026 è pari ad € 57.836,96=;
 - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
3. **DI FARE OBBLIGO** alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione.
4. **DI DARE ATTO** che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990, è il sottoscritto Responsabile di Servizio E.Q.;

- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)